SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A2756

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. **89.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nelle sedute del 9 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative.

2. La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

3. La regione Valle d'Aosta provvede alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ad uso irriguo e potabile ed alla compilazione dei relativi elenchi suppletivi.

Art. 2.

1. La concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-*bis,* aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis.* — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

99G0151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1999.

Convocazione dei comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante: «Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per l'elezione dei reppresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

99A2805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1999.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono stati convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1999;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante: «Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Alle circoscrizioni di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, sopra richiamata, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI
PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

Circoscrizione	Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	14.950.859	22	(*) 593.197	23
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	10.378.335	15	(*) 589.020	16
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	10.911.353	16	(*) 469.417	17
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.922.850	21	217.809	21
V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	6.614.634	10	88.424	10
TOTALI ...	56.778.031	84	1.957.867	87

N.B. — Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *il Ministro dell'interno*
RUSSO JERVOLINO

99A2806

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1999.

Modificazioni al decreto 6 novembre 1998 recante modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto dell'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Massa Martana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto 6 novembre 1998 concernente: «Modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto dell'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Massa Martana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, concernente: «Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile», che all'art. 6 ha stabilito i criteri per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1999;

Considerata l'opportunità di estendere i benefici derivanti da detti criteri anche ai soggetti colpiti dall'evento sismico del 12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Massa Martana;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che alla data del 12 maggio 1997 avevano il domicilio fiscale nel comune di Massa Martana e che hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 31 marzo 1998 devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1997 nel mese di maggio 1999.

2. Le imposte dovute in base alla dichiarazione di cui al comma 1, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formarsi entro il mese di giugno 2000, in cinque rate trimestrali di pari importo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per il periodo di imposta successivo, compresa l'IVA dovuta per il mese di marzo 1998, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in due rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo.

3. I soggetti che alla data del 12 maggio 1997 avevano la residenza o la sede operativa nel comune di Massa Martana, le cui abitazioni e i cui immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e che hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 30 ottobre 1998, devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1997, compresa la dichiarazione unificata, nel mese di maggio 1999.

4. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni di cui al comma 3, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in sei rate trimestrali di pari importo. Le somme dovute in base alla dichiarazione per il periodo di imposta successivo, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in tre rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno usufruito della sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 nel mese di maggio 1999. Le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite, nonché il contributo straordinario per l'Europa al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in tre rate trimestrali di pari importo. Gli importi relativi agli acconti delle imposte per l'anno 1997 ed alle eventuali ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, nonché l'acconto del contributo del Servizio sanitario nazionale relativo al 1997, non corrisposti per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo in sei rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo. L'importo delle ritenute alla fonte non subite da gennaio 1998 a marzo 1998, nonché l'addizionale regionale all'IRPEF, non subita per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo in tre rate di pari importo, le cui scadenze devono essere immediatamente successive a quelle del precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla dichiarazione relativa all'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine è scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di maggio 1999; le imposte da essa scaturenti, non versate per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in sei rate trimestrali di pari importo. Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini sono riscosse le somme dovute a titolo di acconto non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che hanno usufruito della sospensione dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998 devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, e la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, per l'anno 1997 nel mese di maggio 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1996, nonché, il contributo straordinario per l'Europa al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, non versati per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in quattro rate trimestrali di pari importo. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1997, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in otto rate trimestrali di pari importi le cui scadenze devono essere immediatamente successive a quelle del precedente periodo. L'addizionale regionale all'IRPEF, nonché, l'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1998 ed alle ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, non versati per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo in quattro rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive a quelle del precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di maggio 1999; le imposte da esse scaturenti sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in otto rate trimestrali di pari importo; con le stesse modalità e negli stessi termini sono riscosse le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Qualora nell'indicato periodo intercorrente tra il 12 maggio 1997 e il 30 ottobre 1998 siano scaduti i termini per la presentazione di due dichiarazioni, anche quella relativa al secondo periodo di imposta deve essere presentata nel mese di maggio 1999 e le relative imposte, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse in otto rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive a quelle del precedente periodo; con le stesse modalità e negli stessi termini sono riscosse le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte

sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese e all'imposta regionale sulle attività produttive.

5. I contribuenti normalmente esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi devono adempiere, alle scadenze previste dal presente articolo, a tale obbligo per i periodi d'imposta interessati dalla sospensione, qualora non abbiano subito le ritenute alla fonte per effetto delle sospensioni.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, compresa quella unificata, relative agli anni 1996 e 1997, i cui termini di presentazione sono scaduti nei periodi di sospensione, devono essere presentate nel mese di maggio 1999.

2. Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 6 novembre 1998 concernenti le modalità ed i termini di versamento delle ritenute alla fonte operate.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme iscritte a ruolo, non corrisposte per effetto della sospensione concessa fino al 31 marzo 1998, ovvero fino al 30 ottobre 1998, deve essere effettuato, rispettivamente, in nove e sedici rate trimestrali di pari importo a decorrere dal mese di giugno 1999.

Art. 5.

1. Le dichiarazioni in materia di tributi locali e regionali, il cui termine di presentazione è scaduto nei periodi di sospensione, devono essere presentate nel mese di ottobre 1999. I versamenti dei predetti tributi non eseguiti per effetto delle menzionate sospensioni devono essere effettuati entro il mese di ottobre 1999, ovvero in dieci rate trimestrali di pari importo a partire dal mese di ottobre 1999.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 4 per i tributi locali, la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.

Art. 6.

1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nel presente decreto, i cui termini di pagamento sono scaduti nei periodi di sospensione, devono essere effettuati entro il mese di ottobre 1999. Entro lo stesso termine devono essere eseguiti gli eventuali adempimenti ad essi connessi.

Art. 7.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto direttoriale 6 novembre 1998 sono sostituite da quelle contenute nei corrispondenti articoli del precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2763

DECRETO 31 marzo 1999.

Modificazioni al decreto 6 novembre 1998 recante modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto degli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 che hanno colpito il comune di Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto 6 novembre 1998 concernente: «Modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto degli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 che ha colpito il comune di Crotone», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, concernente: «Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile», che all'art. 6 ha stabilito i criteri per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1999;

Considerata l'opportunità di estendere i benefici derivanti da detti criteri anche ai soggetti colpiti dall'evento alluvionale del 12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Crotone;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano il domicilio fiscale nel comune di Crotone e che hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta

data fino al 31 marzo 1998 devono presentare le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1996 e 1997 nel mese di maggio 1999.

2. Le imposte dovute in base alla dichiarazione di cui al comma 1, per l'anno d'imposta 1996, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in due rate trimestrali di pari importo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1997, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in cinque rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1998, compresa l'IVA dovuta per il mese di marzo 1998, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in due rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo.

3. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano la residenza o la sede operativa nel comune di Crotone, le cui abitazioni e i cui immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e che hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 30 ottobre 1998, devono presentare le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1996 e 1997, compresa la dichiarazione unificata relativa all'anno 1997, nel mese di maggio 1999.

4. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni di cui al comma 3, per l'anno d'imposta 1996, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo da formare entro il mese di giugno 2000 in tre rate trimestrali di pari importo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1997, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in sei rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immmediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1998, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in tre rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immmediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno usufruito della sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998, devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 nel mese di maggio 1999. Le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite, nonché, il contributo straordinario per l'Europa al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo da formare entro il mese di giugno 2000, in quattro rate trimestrali di pari importo. Gli importi relativi agli acconti delle imposte per l'anno 1997 ed alle eventuali ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, nonché l'acconto del contributo del Servizio sanitario nazionale relativo al 1997, non corrisposti per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo in sei rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive a quelle del precedente periodo. L'importo delle ritenute alla fonte non subite da gennaio 1998 a marzo 1998, nonché l'addizionale regionale all'IRPEF, parimenti non subita per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo in tre rate trimestrali di pari importo le cui scadenze sono immediatamente successive a quelle del precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine è scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di maggio 1999; le imposte da essa scaturenti, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in sei rate trimestrali di pari importo. Qualora, nell'indicato periodo intercorrente tra il 14 ottobre 1996 ed il 31 marzo 1998 siano scaduti i termini per la presentazione di due dichiarazioni, anche quella relativa al secondo periodo d'imposta va presentata nel mese di maggio 1999. Le imposte dovute in base alla prima dichiarazione sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in sei rate trimestrali di pari importo. Le imposte dovute in base alla seconda dichiarazione sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in sei rate trimestrali di pari importo le cui scadenze sono immediatamente successive a quelle del precedente periodo; con le stesse modalità ed entro gli stessi termini sono riscosse le somme dovute a titolo di acconto non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che hanno usufruito della sospensione dal 14 ottobre 1996 al 30 ottobre 1998 devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, e la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata per l'anno 1997, nel mese di maggio 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1996, nonché, il contributo straordinario per l'Europa, al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, non versati per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in sei rate trimestrali di pari importo. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1997, comprensive delle eventuali ritenute alla

fonte non subite per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in otto rate trimestrali di pari importo le cui scadenze sono immediatamente successive a quelle del precedente periodo. L'addizionale regionale all'IRPEF, nonché, l'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1998 ed alle ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, non versati per effetto della sospensione, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo in sei rate trimestrali di pari importo le cui scadenze sono immediatamente successive a quelle del precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare le dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo di sospensione, nel mese di maggio 1999. I versamenti scaturenti dalla prima dichiarazione sono riscossi mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di maggio 2000, in otto rate trimestrali di pari importo. Quelli scaturenti dalla seconda dichiarazione sono riscossi in otto rate trimestrali di pari importo le cui scadenze sono immediatamente successive a quelle del precedente periodo; con le stesse modalità e negli stessi termini sono riscosse le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Qualora nell'indicato periodo intercorrente tra il 14 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1998 siano scaduti i termini per la presentazione di dichiarazioni relative a tre annualità anche la dichiarazione relativa alla terza annualità va presentata nel mese di maggio 1999 e le relative imposte, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse in otto rate di pari importo le cui scadenze sono immediatamente successive a quelle del precedente periodo; con le stesse modalità e negli stessi termini sono riscosse le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese e all'imposta regionale sulle attività produttive.

5. I contribuenti normalmente esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi devono adempiere, alle scadenze previste dal presente articolo, a tale obbligo per i periodi d'imposta interessati dalla sospensione, qualora non abbiano subito le ritenute alla fonte per effetto delle sospensioni.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, compresa quella unificata, relative agli anni 1995, 1996 e 1997, i cui termini di presentazione sono scaduti nei periodi di sospensione, devono essere presentate nel mese di maggio 1999.

2. Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 6 novembre 1998 concernenti le modalità ed i termini di versamento delle ritenute alla fonte operate.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme iscritte a ruolo, non corrisposte per effetto della sospensione concessa fino al 31 marzo 1998, ovvero fino al 30 ottobre 1998, deve essere effettuato, rispettivamente in quattordici e ventiquattro rate trimestrali di pari importo a decorrere dal mese di giugno 1999.

Art. 5.

1. Le dichiarazioni in materia di tributi locali e regionali, il cui termine di presentazione è scaduto nei periodi di sospensione, devono essere presentate nel mese di ottobre 1999. I versamenti dei predetti tributi non eseguiti per effetto delle menzionate sospensioni devono essere effettuati entro il mese di ottobre 1999, ovvero in tredici rate trimestrali di pari importo a partire dal mese di ottobre 1999.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 4 per i tributi locali, la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.

Art. 6.

1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nel presente decreto, i cui termini di pagamento sono scaduti nei periodi di sospensione, devono essere effettuati entro il mese di ottobre 1999. Entro lo stesso termine devono essere eseguiti gli eventuali adempimenti ad essi connessi.

Art. 7.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto direttoriale 6 novembre 1998 sono sostituite da quelle contenute nei corrispondenti articoli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2764

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 marzo 1999.

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rimevax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la richiesta di rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rimevax - 1 flac.no liof.+1 f. solv. 0,5 ml» presentata dalla ditta SmithKline Beecham S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della SmithKline Beecham Biologicals S.A. (Belgio);

Visto il D.D. n. 805/R.M.21/D262 del 1º febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999, nel quale è stata erroneamente indicata la confezione «1 flac.no + 1 f. solv. 5 ml»;

Ritenuto di dover rettificare il suddetto decreto;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g),* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della SmithKline Beecham Biologicals S.A. (Belgio), l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale:

RIMEVAX, 1 flac.no liof + 1 f. solv. 0,5 ml, A.I.C. n. 025821012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2771

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Robot», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Robot», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Orazio Trombetta, in data 25 ottobre 1960, tribunale di Roma, repertorio n. 353, registro società n. 1927, B.U.S.C. n. 9816/68654.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2765

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cristallo», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Cristallo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Colosso, in data 27 febbraio 1953, tribunale di Roma, repertorio n. 27907/10854, registro società n. 697, B.U.S.C. n. 10472/42889.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2766

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Felix Domus», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Felix Domus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tito Staderini, in data 11 aprile 1946, tribunale di Roma, repertorio n. 5783, registro società n. 7427/65, B.U.S.C. n. 12467/7427.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2767

DECRETO 9 marzo 1999.

Modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione della crisi sismica che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria a partire dal 26 settembre 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDANZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 che sospende dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati e residenti nelle regioni Umbria e Marche;

Viste le ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, che individuano i comuni e le frazioni di comune disastrati dal sisma;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, che all'art. 6 dispone l'applicazione della sospensione contributiva anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei comuni predetti;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, che proroga la sospensione sino al 31 marzo 1998 per i soggetti gravemente danneggiati e residenti nei predetti comuni e frazioni di comuni;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, che, all'art. 7, comma 4, prevede che con decreto del Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazione senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, che, all'art. 2, dispone che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione decorre dal 1° febbraio 1999;

Considerato che l'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 stabilisce che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione concessa nei territori di Marche e Umbria, debba avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi e altri oneri;

Ritenuto di stabilire il recupero dei contributi sospesi in un congruo lasso di tempo per evitare che la ripresa della riscossione comporti disagi per le categorie produttive con ripercussioni sul piano occupazionale;

Considerata la durata del periodo di sospensione ai fini della determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero;

Decreta:

Art. 1.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte relative ai contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non versate per effetto delle sospensioni concesse sino al 31 marzo 1998 con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, avviene per i soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come determinati ai sensi delle successive ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, senza corresponsione di sanzioni, interessi od altri oneri aggiuntivi, in 18 mensilità uguali e consecutive decorrenti dal mese di febbraio 1999.

Art. 2.

Il recupero delle somme non versate dovute per rate bimestrali o semestrali del condono contributivo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 79/1997, convertito, con modificazione, nella legge n. 140/1997 scadute nel periodo di sospensione, avverrà in un numero di rate uguali al numero delle rate sospese, e consecutive con scadenze immediatamente successive al termine delle rateazioni in atto senza ulteriore aggravio di interessi od altri oneri accessori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A2768

DECRETO 24 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Madonna del Latte», in Città di Castello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttariale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dai quali risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) edilizia «Madonna del Latte», con sede in Città di Castello, B.U.S.C. n. 1650/177290/Edilizia, costituita con rogito notaio dott. Fulvio Fiori in data 13 maggio 1980, repertorio n. 26965, registro società n. 8677.

Perugia, 24 marzo 1999

Il direttore: DE VECCHI

99A2769

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite AV 02, AV 05 e AV 09 da Aglianico N nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dalla regione Campania, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino AV 02, AV 05 e AV 09 da Aglianico N nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802 e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino AV 02, AV 05 e AV 09 da Aglianico N.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2779

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite per portinnesto VCR 122 da Riparia x Rupestris 101.14, VCR 120 da Berlandieri x Rupestris 140 Ruggeri, VCR 109 da Rupestris du Lot, VCR 123 da Berlandieri x Riparia 161.49 C, VCR 119 da Berlandieri x Rupestris 1103 Paulsen, VCR 117 da Chasselas x Berlandieri 41 B nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dai Vivai cooperativi di Rauscedo, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di vite per portinnesto VCR 122 da Riparia x Rupestris 101.14, VCR 120 da Berlandieri x Rupestris 140 Ruggeri, VCR 109 da Rupestris du Lot, VCR 123 da Berlandieri x Riparia 161.49 C, VCR 119 da Berlandieri x Rupestris 1103 Paulsen, VCR 117 da Chasselas x Berlandieri 41 B nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802 e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite per portinnesto VCR 122 da Riparia x Rupestris 101.14, VCR 120 da Berlandieri x Rupestris 140 Ruggeri, VCR 109 da Rupestris du Lot, VCR 123 da Berlandieri x Riparia 161.49 C, VCR 119 da Berlandieri x Rupestris 1103 Paulsen, VCR 117 da Chasselas x Berlandieri 41 B.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2780

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite CVT 14, CVT 66 e CVT 105 da Favorita B e CVT AO 6, CVT AO 16, CVT AO 35 e CVT AO 38 da Petit rouge N nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dal Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino CVT 14, CVT 66 e CVT 105 da Favorita B e CVT AO 6, CVT AO 16, CVT AO 35 e CVT AO 38 da Petit rouge N nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802 e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino CVT 14, CVT 66 e CVT 105 da Favorita B e CVT AO 6, CVT AO 16, CVT AO 35 e CVT AO 38 da Petit rouge N.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2781

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite Chianti classico 2000/1, Chianti classico 2000/2, Chianti classico 2000/3 e Chianti classico 2000/4 da Sangiovese N nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata da: Consorzio vino Chianti classico, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Pisa e regione Toscana, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino Chianti classico 2000/1, Chianti classico 2000/2, Chianti classico 2000/3 e Chianti classico 2000/4 da Sangiovese N. nel catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino Chianti classico 2000/1, Chianti classico 2000/2, Chianti classico 2000/3 e Chianti classico 2000/4 da Sangiovese N.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2782

DECRETO 6 aprile 1999.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazio-

nale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1998;

Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere variazioni ed integrazioni all'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere sfavorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», in conformità al parere del citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i relativi disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima dì Morro d'Alba» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», entro il 30 giugno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione dì origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il dirigente: CAMILLA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA».

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

Art. 2.

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia passito):

Lacrima: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ancona, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di: Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, ad esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle abituali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è la seguente:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», ton. 13;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, ton. 13.

Le uve destinate alla produzione del vino a d.o.c. «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 10,00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga, il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente. La deroga è comunicata all'ispettorato repressione frodi e alla camera di commercio competente per territorio.

Fatta eccezione per la tipologia passito, è consentita l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed il 50% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata.

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevole, intenso;

sapore: gradevole, morbido caratteristico di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;

odore: caratteristico più o meno intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. (di cui almeno 13,00% vol. svolto);

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

Art. 8.

Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.

È vietata la chiusura con tappo a corona o a vite per i recipienti sino a 3 litri.

99A2798

DECRETO 7 aprile 1999.

Modificazioni al decreto 1º febbraio 1999 concernente acidificazione dei vini i cui mosti sono stati precedentemente sottoposti ad arricchimento ed ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto in particolare l'art. 21 del regolamento CEE il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb, CII e CIII;

Visto il decreto ministeriale del 1º febbraio 1999, pubbliato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 febbraio 1999, riguardante l'acidificazione dei vini;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella nota del 9 marzo 1999 dell'assessorato all'agricoltura e delle montagne della provincia autonoma di Trento ove si chiede che l'acidificazione possa riguardare tutte le tipologie di vino;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto ministeriale 1º febbraio 1999 è modificato come segue:

1) Nella campagna vitivinicola 1998-99 è consentito acidificare i vini ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

2) Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti della regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1999

Il direttore generale reggente: DI SALVO

99A2772

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 7 aprile 1999.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alle campagne per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna, fissate per il giorno 13 giugno 1999.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che dichiarano applicabili per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nonché, in quanto compatibili, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale le disposizioni degli articoli da 1 a 6 e per le elezioni comunali e provinciali le disposizioni degli articoli 1 e 6, con le le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni della regione autonoma della Sardegna sull'elezione del consiglio regionale;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alla elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, alle elezioni comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale ed all'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna — tutte fissate per il giorno 13 giugno 1999 — alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini delle campagne elettorali per le elezioni comunali e provinciali e per l'elezione del consiglio della regione autonoma Sardegna, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di parte, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalle anzidette consultazioni elettorali nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Dispone:

TITOLO I

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO

Capo I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I - *PROPAGANDA ELETTORALE*

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per il giorno 13 giugno 1999, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il 7 maggio 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare — anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalità di prenotazione — che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

2. Il principio di parità va osservato tra le liste ed i candidati della stessa circoscrizione nonché tra i partiti e/o i movimenti politici.

3. Alle testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 4 e 5, intendendosi sostituite la parola «radiotelevisivo» con le parole «a mezzo stampa» e le parole «dell'emittente» con le parole «della pubblicazione».

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Sezione II - *PUBBLICITA ELETTORALE*

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale per la stampa

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da un'adeguata, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

Capo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I - *PROPAGANDA ELETTORALE*

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per il giorno 13 giugno 1999, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 7 maggio 1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi e/o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi di propaganda da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c),* può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiun-

que voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione dei programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 8 maggio 1999 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Condizioni di parità devono essere assicurate ai partiti e movimenti politici. Le trasmissioni di propaganda elettorale relative alla medesima circoscrizione debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio della pari opportunità tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste della circoscrizione. Eventuali registrazioni debbono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (liste ovvero candidati di lista) e/o ad alcune soltanto delle circoscrizioni ricomprese nell'area di diffusione dell'emittente, salvo quanto precisato nel comma 5, deve essere chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

4. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra i

candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza.

5. Per la propaganda personale deve tenersi conto della valenza del messaggio radiotelevisivo di ogni singolo candidato per il caso che la stessa candidatura sia stata presentata in più circoscrizioni ricomprese nell'area di diffusione dell'emittente. In questa eventualità il principio di parità opera nei confronti dei candidati delle liste di tutte tali circoscrizioni nonché nei confronti dei candidati delle liste delle eventuali altre circoscrizioni, sempre ricomprese nell'area di diffusione dell'emittente, in cui i primi risultino aver ugualmente presentato la loro candidatura. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati meccanismi di garanzia volti ad assicurare il rispetto delle regole della pari opportunità in sede attuativa.

6. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione II - PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità per la radiotelevisione

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Sezione III - PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali, è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri delle giunte e dei consigli regionali nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b),* che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione

di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Sezione IV - *Disposizioni generali*

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Gli stessi soggetti sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi la richiamano al rispetto della normativa, raccolgono i necessari elementi di valutazione e riferiscono senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza,

fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d),* e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 15.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 16.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 17.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 18.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e di movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 19.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

TITOLO II
ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 20.

Disposizioni applicabili

1. Fatto salvo quanto precisato negli articoli 21, 22, 23 e 24, per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali, fissate per il giorno 13 giugno 1999, nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale, si applicano le disposizioni del titolo I del presente atto, dovendosi intendere sostituite l'espressione «elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo» con l'espressione «elezioni dei consigli comunali e provinciali, dei sindaci e dei presidenti delle province» e l'espressione «circoscrizione» con l'espressione «collegi».

2. Il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, contenuto negli articoli 5 e 11 deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. L'art. 14, comma 1, lettera *d),* deve intendersi integrato con il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 21.

Modalità delle trasmissioni di propaganda per le elezioni comunali e provinciali

1. In luogo dell'art. 9, per quanto concerne le modalità delle trasmissioni di propaganda, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da una indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

3. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

4. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

5. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora di trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci e/o presidenti del consiglio provinciale, liste; candidati di lista del consiglio comunale e/o provinciale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione dell'emittente, deve essere chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

6. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 22.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite «ai gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 23.

Secondo turno di votazioni

1. Le disposizioni richiamate nell'art. 20 nonché le disposizioni degli articoli 21, 22 e 24 si applicano, per la parità di trattamento dei candidati, anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 27 giugno 1999 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il 16 giugno 1999.

Art. 24.

Programmi informativi

1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 12 ed in relazione al disposto dell'art. 23, si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attività della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti del primo turno di votazioni fissato per il 13 giugno 1999 nonché gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

TITOLO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

Art. 25.

Disposizioni applicabili

1. Fatto salvo quanto precisato negli articoli seguenti, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna, fissata per il giorno 13 giugno 1999, si applicano le disposizioni del titolo I del presente atto, dovendosi intendere sostituita l'espressione «elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo» con l'espressione «elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna».

Art. 26.

Principio di pari opportunità nella propaganda

1. Fermo quanto disposto dall'art. 9, le trasmissioni di propaganda elettorale debbono consentire una corretta illustrazione dei programmi di governo presentati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 6 marzo 1979, n. 7, della regione autonoma Sardegna.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 9 deve tenersi conto anche dell'eventuale avvenuta presentazione della stessa candidatura sia in circoscrizioni provinciali sia nella circoscrizione regionale, per la carica di consigliere ovvero di presidente della giunta regionale.

Art. 27.

Secondo turno di votazione per la circoscrizione regionale

1. Le disposizioni richiamate nell'art. 25 nonché le disposizioni dell'art. 28 si applicano, per la parità di trattamento delle due liste ammesse e dei relativi candidati, anche in occasione del secondo turno di votazione del giorno 27 giugno 1999 che dovesse effettuarsi per la circoscrizione regionale.

2. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazione, analoghi comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il 16 giugno 1999.

Art. 28.

Programmi informativi

1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 12 ed in relazione al disposto dell'art. 27, si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attività della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti del primo turno di votazione fissato per il giorno 13 giugno 1999 nonché gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Art. 29.

Pubblicazione

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 aprile 1999

Il presidente: CHELI

99A2773

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0867
Yen giapponese	130,27
Dracma greca	324,56
Corona danese	7,4336
Corona svedese	9,0200
Sterlina	0,67230
Corona norvegese	8,4048
Corona ceca	38,132
Lira cipriota	0,58051
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,82
Zloty polacco	4,3078
Tallero sloveno	191,4368
Franco svizzero	1,6030
Dollaro canadese	1,6281
Dollaro australiano	1,7106
Dollaro neozelandese	2,0041
Rand sudafricano	6,7022

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2836

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 328 del 23 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PANTORC (pantoprazolo sodico) nelle forme, confezioni: 1 flacone liofilizzato per somministrazione endovenosa dopo ricostituzione, 5 flaconi liofilizzati per somministrazione endovenosa dopo ricostituzione ed alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Pantorc» 1 flacone liofilizzato per somministrazione endovenosa dopo ricostituzione;

A.I.C. n. 031981020/M (in base 10), 0YHZGW (in base 32); classe «H»; prezzo L. 19.500;

«Pantorc» 5 flaconi liofilizzati per somministrazione endovenosa dopo ricostituzione;

A.I.C. n. 031981032/M (in base 10), 0YHZH8 (in base 32); classe «H», prezzo L. 91.700.

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (Germania).

Produttore: la produzione viene effettuata presso lo stabilimento Wasserburger Arzneimittelwerk dott. Madaus GmbH - Herderstrasse 2, 83512 Wasserburg, (Germania), la produzione ed il controllo della specialità viene effettuata presso lo stabilimento Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (Germania).

Composizione: un flacone contiene: Pantoprazolo sodico 42,3 mg (equivalente a pantoprazolo 40 mg).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso di grado moderato e severo.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2800

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.